



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero **46** del **14-03-2019**

OGGETTO:

RICORSO DINANZI AL TAR CAMPANIA -SEZIONE DI SALERNO R.G. N.155/2019 PICA ANNA E DI MIELE ANTONIO C/COMUNE SALA CONSILINA. MOTIVI AGGIUNTI.PROVVEDIMENTI

L'anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di Marzo con inizio alle ore 13:00 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Assente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

PREMESSO che con ricorso presentato dinanzi al TAR della Campania-Sez.di Salerno notificato a questo Comune ai sensi dell'art.3 bis legge n.53/1994, in data 29/1/2019 i sigg.Pica Anna e Di Miele Antonio, chiedevano l'annullamento e la declaratoria di illegittimità del *“silenzio serbato dal Comune di Sala Consilina in ordine all'atto di significazione e diffida inviata rispettivamente in data 24/4/2018 e in data 13/7/2018 volto:”... a provvedere all'immediata restituzione dei suoli ... omissis...”, nonche' per l'accertamento dell'obbligo di provvedere, in relazione all'istanza....omissis...”, con conseguente ordine e per la nomina del commissario ad acta ex art.17 c.3 c.p.a. affinché lo stesso provveda... omissis...”, con ristoro di spese e compensi;*

VISTA la deliberazione n.20 con la quale la Giunta Comunale nella seduta del 6/2/2019 ha autorizzato il Sindaco “pro tempore”, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sala Consilina, a costituirsi dinanzi al Tribunale Amministrativo nel succitato ricorso per le motivazioni nell'atto deliberativo stesso indicate, conferendo per l'effetto, incarico all'avv.Alfredo Messina, con studio legale in Salerno al fine di provvedere a tutti gli incombenti e atti relativi con riguardo alla costituzione in giudizio dell'Ente, con facoltà di proporre ogni utile azione a difesa del Comune medesimo;

VISTO il ricorso per motivi aggiunti al ricorso RG n.155/2019 surrichiamato pervenuto in data 1/3/2019, presentato dai sigg. Pica Anna e Di Miele Antonio dinanzi al Tar della Campania Sez. di Salerno, contro il Comune di Sala Consilina, avverso e per l'annullamento *a) del provvedimento prot. 2280/2019 di data 12/02/2019 del Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Sala Consilina, con il quale rigetta espressamente l'istanza del 24/04/2018 prot n.7161 della sig.ra Pica Anna e quella del 18/07/2018 prot. n. 12587 del sig. Di Miele Antonio... omissis... b) di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale che possa essere di nocumento dei diritti dei ricorrenti nonche' per la condanna del Comune di Sala Consilina a cessare immediatamente l'occupazione illecita sine titolo dei predetti terreni e quindi a provvedere all'immediata restituzione dei suoli di proprietà dei deducenti ...omissis... previo abbattimento delle opere illegittimamente eseguite ...omissis... ed al pagamento di tutto quanto dovuto per l'illegittima occupazione... omissis... “;*

RILEVATO che con delibera di Giunta Comunale n.38 del 7/3/2019, è stato stabilito di costituire l'Ente nel giudizio per le ulteriori domande promosse dai sigg. Pica Anna e Di Miele Antonio con i suindicati motivi e di confermare, a tal fine, l'incarico legale già conferito all'Avv. Alfredo Messina, in virtù della surrichiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 6/2/2019, anche per la rappresentanza e la difesa del Comune di Sala Consilina avverso l'impugnazione a mezzo dei motivi aggiunti;

VISTA la nota del 6/3/2019, assunta agli atti in data 7/3/2019 prot.n. 3724, con la quale l'avv. Messina in riferimento all'ulteriore incarico conferitogli in merito al ricorso per motivi aggiunti ha comunicato che il ricorso in parola, per le motivazioni nello stesso contenute, debba essere considerato come ricorso autonomo e che, pertanto, al fine di potervi resistere e contraddire, il Comune deve conferire nuovo ed autonomo mandato previa relativa delibera di incarico;

RITENUTO, pertanto, di dover resistere al succitato ricorso, conferendo ulteriore incarico all'avv. Alfredo Messina, ritenendo di doverlo qualificare come ricorso autonomo atteso che contiene elementi sufficienti e necessari per poterlo qualificare come tale e, quindi, convertirlo a norma dell'art. 117 del D.Lgs n.104/2010;

RILEVATO che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 16 giugno 2005 (sentenza n. 12868) hanno stabilito che è il Sindaco “il solo titolare del potere di rappresentanza processuale” del comune, ai sensi dell'articolo 50 del TUEL;

PRESO ATTO che il vigente Statuto comunale all'art.47 ,comma 12, "Competenze del Sindaco" stabilisce che il Sindaco " 12. *Ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide la costituzione in giudizio e la proposizione delle liti*";

CHE l'art. 40 "Competenze della Giunta " dello Statuto comunale al comma 4 lett. k) attribuisce alla Giunta "k) *nomina il difensore per introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria*";

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, n.2730 del 11.05.2012 ai sensi della quale "...*l'affidamento da parte di una amministrazione pubblica di un incarico per la difesa in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura selettiva, il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata, soggetto al Codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d'opera professionale affidabile in via diretta*";

VISTO il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione:

"Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione";

VISTO, inoltre, il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, che in merito ai servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 esprime che *"possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa"*;

ATTESO che:

- l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di "contratto d'appalto";
- a tale tipologia d'appalto, in quanto "escluso", sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;
- in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune applicando comunque i "principi fondamentali" del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);
- sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l'applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del decreto legislativo 50/2016;
- in particolare ci si riferisce all'articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;
- nel caso in esame, la motivazione dell'affidamento diretto consiste nell'urgenza imposta dalla necessità di elaborare e depositare in tempo utile le memorie difensive contro il ricorso sopra descritto;

VISTO il Titolo III, Capo 2, del Libro V, del codice civile, relativo alla disciplina delle professioni intellettuali e, in particolare, l'art.2230, sulla prestazione d'opera intellettuale;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017 con la quale sono stati determinati i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi legali per la tutela del Comune dinanzi all'Autorità Giudiziaria, (in ossequio a quanto disciplinato dall'art.17, comma 1 lett.d) e

dall'art.4 del D.Lgs n.50/20167),fissati i compensi da corrispondere per i distinti gradi di giudizio ed approvato il relativo schema di convenzione da stipulare con i legali incaricati;

VISTA la successiva delibera di Giunta Comunale n.208 del 18/9/2018 con la quale, ad integrazione e parziale rettifica della citata deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017, sono stati rideterminati i compensi da corrispondere per l'assistenza e patrocinio dinanzi al Giudice di Pace e al Tribunale, nonché dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale;

VISTA la determina del Dirigente f.f. dell'Area Affari Generali n.9 del 15/1/2019 con la quale è stato, da ultimo, approvato l'aggiornamento della short list di professionisti per l'affidamento di incarichi legali;

CONSIDERATO che con la determina dirigenziale n.140/2017 è stato dato atto che *“il Comune di Sala Consilina si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza....”* ;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs.vo n.267/2000,

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di autorizzare il Sindaco “pro tempore”, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sala Consilina a costituirsi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania -Sezione di Salerno, nel ricorso per motivi aggiunti al ricorso R.G. n.155/2019, proposto dai sigg. Pica Anna e Di Miele Antonio notificato in data 5/3/2019,da considerare quale nuovo ed autonomo giudizio, per i motivi in premessa richiamati;
- 2) di conferire, per l'effetto, ulteriore incarico all'avv. Alfredo Messina, con studio legale in Salerno, già incaricato di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio pendente dinanzi al Tar Campania in premessa illustrato, al fine di provvedere a tutte le incombenze e atti relativi con riguardo alla costituzione in giudizio dell'Ente,con facoltà di proporre ogni utile azione a difesa del Comune medesimo;
- 3) di dare mandato al Dirigente f.f. Area AA.GG. per la sottoscrizione dell'apposita convenzione disciplinante i patti e le condizione per l'affidamento dell'incarico de quo;
- 4) di fissare in euro 2.500,00 oltre IVA CPA e spese nella misura del 15%, nonché spese vive documentate il compenso da corrispondere al predetto legale quale onorario per l'espletamento dell'incarico conferitogli, al lordo delle ritenute, da impegnare con successivo atto dirigenziale;
- 5) di dare atto che la spesa derivante dall'onorario così come fissata al precedente punto 4) sarà imputata al cap.139-missione 1-programma 11-titolo1-macro103-IV Livello 1.03.02.11.006 ,del corrente bilancio di previsione 2018/2020 - esercizio finanziario 2019-in corso di compilazione;
- 6) di dare atto, altresì, che la presente deliberazione annulla e sostituisce a tutti gli effetti di legge la propria precedente deliberazione n.38 del 7/3/2019;

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Finanze;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare - come in effetti con la presente approva, per le ragioni indicate nelle premesse - la proposta che precede in tutte le sue parti;

Successivamente, valutata l'urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il procedimento e consentire al legale di predisporre quanto prima gli atti necessari, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Li', 14-03-2019

f.to Dr.Lucio Pisano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILEIl sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE

Li', 14-03-2019

f.to SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 18-03-2019

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 14-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Lucio Pisano

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 18-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Pisano
